

INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI

01. NOZIONE

L'**interpello** è un'istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.

02. TIPOLOGIE DI INTERPELLO

Esistono **cinque tipologie di interpello**:

1.	l'interpello ordinario	consente a ogni contribuente di chiedere un parere in ordine alla applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione riguardo un caso concreto e personale, nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie, sempre che ricorra obiettiva incertezza;
2.	l'interpello probatorio	consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti, quali l'interpello relativo a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari, le istanze presentate dalle società "non operative" e le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE;
3.	l'interpello anti-abuso	consente di acquisire un parere relativo alla abusività di un'operazione per qualsiasi settore impositivo;
4.	l'interpello disapplicativo	consente di ottenere la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta, se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi; è l'unica tipologia di interpello obbligatorio;
5.	l'interpello sui nuovi investimenti	consente agli investitori, italiani o stranieri, di chiedere un parere circa il trattamento tributario applicabile a importanti investimenti (di valore non inferiore a trenta milioni di euro e con rilevanti e durature ricadute occupazionali) effettuati nel territorio dello Stato.

03. L'INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI

L'interpello sui nuovi investimenti (introdotto dall'articolo 2 del D. Lgs. n. 147/2015, c.d. "decreto internazionalizzazione") è un'istanza che può essere rivolta all'Agenzia delle Entrate da parte degli investitori, italiani o stranieri, che intendono effettuare nel territorio dello Stato importanti investimenti, **aventi un valore non inferiore a trenta milioni di euro**, con rilevanti e durature ricadute occupazionali.

Gli investitori interessati possono formulare, mediante presentazione di un'istanza unitaria, quesiti riconducibili ad una o più delle tipologie di interpello disciplinate dallo Statuto dei diritti del contribuente (interpretativo, qualificatorio, probatorio e anti-abuso), nonché presentare istanze dirette ad individuare con certezza il complessivo trattamento tributario applicabile al business plan descritto.

L'istanza d'interpello deve essere presentata alla Direzione Centrale Normativa - Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti, o, per i soggetti in regime di *cooperative compliance*, al competente ufficio della Direzione Centrale Accertamento, e deve contenere la descrizione del *business plan* che può prevedere sia operazioni di *asset deal* e che di *share deal*.

L'istanza può essere presentata dalle imprese residenti e non residenti (con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato), nonché da soggetti che non siano qualificabili come imprese, in quest'ultimo caso a condizione che l'investimento si traduca nello svolgimento di un'attività commerciale o comporti operazioni aventi come *target* imprese.

04. EFFETTI

La risposta deve essere **fornita entro 120 giorni** (prorogabili, **se necessaria documentazione integrativa, di ulteriori 90 giorni**) e vincola l'Agenzia delle Entrate, in relazione al piano di investimento descritto nell'istanza, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'investimento, senza possibilità di rettifica in autotutela, restando valida fino a che sono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla cui base è stata resa (o desunta in qualsiasi caso di silenzio-assenso).

Qualsiasi organo chiamato a esercitare attività di accertamento sugli investitori coinvolti è tenuto, prima di redigere atti di contestazione o altri atti a contenuto impositivo o sanzionatorio, a interpellare l'Ufficio che ha redatto la risposta, per verificare se l'accertamento in corso riguardi la stessa fattispecie già risolta in sede di interpello sui nuovi investimenti.

05. INAMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE

L'Agenzia non può formulare il proprio parere e deve dichiarare l'inammissibilità quando:

l'istanza è totalmente priva dei dati identificativi degli investitori e delle imprese coinvolti nel *business plan*, nonché della descrizione del piano d'investimenti cui si riferisce l'istanza, ove tali elementi non siano regolarizzati entro 30 giorni dall'invito dell'Ufficio competente;

l'istanza non è presentata preventivamente, cioè prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alle questioni rappresentate nell'istanza;

l'istanza reitera le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un parere (salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto nuovi) oppure non ricorrono obiettive condizioni di incertezza (a meno che l'istanza non investa il complessivo trattamento fiscale di uno specifico *business plan*);

l'istanza verte su materie oggetto delle speciali procedure di accordo preventivo ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fatta eccezione, sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA, per la preventiva configurabilità di un'azienda qualificabile come stabile organizzazione;

l'istanza verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza.

E' ovviamente possibile conferire una **procura speciale** ad un terzo, all'interno dell'istanza stessa oppure con atto separato. La procura **può essere conferita**:

all'interno dell'interpello (*a margine o in calce*);

con atto separato (*e in questo caso va allegata all'istanza d'interpello*).

Nel caso di procura conferita a un familiare (coniuge e parenti e affini entro il quarto grado) o a propri dipendenti da persone giuridiche, non è necessaria l'autentica di firma. In altri casi, come per la procura conferita a persone iscritte in albi professionali (commercialisti, avvocati, ecc.), è facoltà degli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.

06. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell'imposta di bollo, devono contenere:

i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante (codice fiscale);

l'indicazione della specifica tipologia di interpello, la descrizione puntuale della fattispecie e, quindi, l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo (**il contribuente non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso**);

le disposizioni di legge di cui si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

l'indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici;

la soluzione interpretativa proposta dal contribuente e, infine, la sottoscrizione dell'istante o del legale rappresentante o del procuratore generale o speciale; in tal caso la procura, se non contenuta in calce o a margine dell'atto, deve essere allegata all'istanza.

Nel caso in cui le istanze siano carenti dei dati sopra indicati, diversi da quelli relativi alla identificazione dell'istante e alla descrizione puntuale della fattispecie, l'ufficio invita alla regolarizzazione il contribuente, che deve provvedere entro 30 giorni.

La mancata regolarizzazione nei trenta giorni è motivo d'inammissibilità.

Le istanze di interpello **possono essere presentate** mediante:

deposito a mano;

spedizione postale (al solito piego raccomandato a/r);

PEC (con firma digitale o scansione recante la firma autografa e scansione di documento identità valido).

RICORDA

Nel caso di presentazione ad ufficio incompetente, lo stesso inoltra la domanda all'ufficio competente. L'interpello si considera comunque presentato **nel giorno in cui perviene all'ufficio competente**.

Attenzione, dunque, al rischio che possa perdere la preventività con conseguente inammissibilità.

07. UFFICI COMPETENTI

Viste le note dell'Agenzia Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e le norme in materia si elencano alcuni uffici competenti nella tabella che segue, ricordando che l'appello probatorio e quello disapplicativo sono stati ritenuti non proponibili per i tributi comunali.

TIPOLOGIA	UFFICIO COMPETENTE
Interpelli relativi a tributi erariali gestiti dall'Agenzia delle Entrate	Direzione Regionale AdE (competente in base al domicilio fiscale dell'istante) nella generalità dei casi
	Direzione Centrale Normativa per le seguenti tipologie di soggetti istanti: <ul style="list-style-type: none"> - Amministrazioni centrali dello Stato; - Enti pubblici a rilevanza nazionale; - soggetti non residenti; - soggetti di più rilevante dimensione (SGD) di cui all'articolo 27, comma 10, D.L. 185/2008 e successive modificazioni.
Imposta ipotecaria relativa ad atti diversi da quelli di natura traslativa, tasse ipotecarie e tributi speciali catastali; interpelli ordinari in materia catastale	Direzione Regionale AdE nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello, nella generalità dei casi
	Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare
Istanze "anti abuso" relative a tributi erariali di competenza AdE	Direzione Centrale Normativa AdE (fino al 31/12/2017)
Tributi di competenza Agenzia Dogane e Monopoli, Area Dogane	Direzione Interregionale, Regionale o Interprovinciale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente per la soluzione del caso particolare
	Uffici dei monopoli territorialmente competenti per la soluzione del caso particolare
Tributi locali	Ente locale competente